



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 41	di data 18/10/24

Oggetto: REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - LEGGE 160/2019 E S.M. CONVENZIONE 16.03.2023 REP. N. 362. GESTIONE SERVIZIO DI MOBILITA' IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI CONDIVISIONE DEI DATI (DATA SHARING AGREEMENT).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la deliberazione giunta 06.06.2022 n. 128 con cui è stato disposto di attivare, in base al comma 75 ter dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e s.m., la procedura per lo svolgimento del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Trento, con durata decorrente dalla data di avvio del medesimo fino al 31 agosto 2024, con possibilità di proroga del servizio fino a due volte, fino al 31 agosto 2026 o fino al 31 agosto 2028, previa verifica dell'andamento del servizio medesimo;

richiamata inoltre la propria determinazione 07.06.2022 n. 59/12 con la quale è stata indetta una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, basato sulla presentazione della sola offerta tecnica per l'individuazione di operatori economici interessati a svolgere il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici nel rispetto di quanto stabilito nel medesimo atto e nella deliberazione della Giunta comunale 06.06.2022 n. 128, approvando contestualmente lo schema di disciplinare di gara ed i suoi allegati, l'elaborato denominato "Capitolato e suoi allegati" e lo schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti individuati per lo svolgimento del servizio in oggetto;

atteso che, a seguito della procedura di gara sopra citata sono stati individuati quali operatori economici autorizzati a svolgere il servizio in oggetto le Società Link Your City Italia S.r.l. per n. 250 veicoli e Vento Mobility S.r.l. per n. 250 veicoli, posizionatesi rispettivamente al primo e secondo posto nella graduatoria formata nella seduta pubblica di gara tenutasi il giorno 29.07.2022;

richiamate le proprie determinazioni dirigenziali:

- 31.08.2022 n. 59/24, con cui, prendendo atto della rinuncia all'aggiudicazione avanzata dalla Società Link Your City Italia S.r.l. per le ragioni espresse nelle premesse del provvedimento, si è autorizzato lo scorrimento della graduatoria, affidando il servizio in oggetto alla Società Bit Mobility S.r.l., classificatasi al terzo posto nella graduatoria formata nella seduta pubblica di gara tenutasi il giorno 29.07.2022, alle condizioni di cui all'offerta tecnica presentata;

pagina 1/4

- 06.12.2022 n. 59/29 con cui si è stabilito di integrare lo schema di convenzione approvato con determinazione dirigenziale 07.06.2022 n. 59/12, al fine di procedere alla stipulazione dei contratti con le Società Bit Mobility S.r.l. e Vento Mobility S.r.l. individuate per lo svolgimento del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici, con l'articolo 8 bis – “Definizione dei punti di non intralcio” come riportato nella medesima determinazione;

atteso che al fine della stipula delle Convenzioni le società Bit Mobility S.r.l. e Vento Mobility s.r.l. avevano costituito la garanzia definitiva come previsto dall'articolo 10 dei Capitolati allegati alle relative Convenzioni nella misura di euro 25,00 per ogni dispositivo, per un importo complessivo per ciascuna società pari ad euro 6.250,00 (25,00 euro/dispositivo x 250 dispositivi) e avevano consegnato la polizza di assicurazione (RCT fino alla concorrenza dell'importo di euro 5.000.000,00 inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio e polizza fino alla concorrenza dell'importo di euro 5.000.000,00 per sinistro, per la responsabilità civile personale del conducente);

atteso che le convenzioni per lo svolgimento del servizio in oggetto sono state stipulate con le società Bit Mobility Srl e Vento Mobility Srl rispettivamente in data 15.02.2023 rep n. 348 (contratto registrato a Trento in data 16.02.2023 al n. 3368 serie 1T) e in data 16.03.2023 rep. n. 362 (contratto registrato a Trento in data 20.03.2023 al n. 5932 serie 1T);

precisato che l'art. 2 delle convenzioni prevede la decorrenza delle medesime fino al 31.08.2024 e che al termine di questo primo periodo di durata, il servizio possa essere prorogato fino a due volte, quindi fino al 31 agosto 2026 o fino al 31 agosto 2028 previa verifica dell'andamento del servizio attraverso una relazione tecnica che dovrà essere inviata all'Amministrazione almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione sottoscritta dalle parti, nel rispetto dei livelli di servizio pattuiti e alle medesime condizioni contrattuali. L'Amministrazione comunicherà via PEC al Gestore l'intenzione di avvalersi della possibilità di proroga almeno due mesi prima della scadenza della Convenzione senza necessità di atti aggiuntivi al presente atto;

richiamata la deliberazione giunta 18.09.2023 n. 261 con cui tra l'altro si è stabilito di modificare il numero massimo dei dispositivi messi in circolazione (da n. 500 a n. 400), per le motivazioni esposte nel provvedimento e che a seguito di tale modifica ciascuna società avrebbe offerto il servizio con n. 200 monopattini, anziché n. 250 come previsto in sede di offerta;

richiamate le proprie determinazioni:

- 19.12.2023 n. 59/41 con cui in conseguenza della riduzione del numero di monopattini, si è stabilito tra l'altro di rideterminare le garanzie definitive prestate per lo svolgimento del servizio;
- 25.06.2024 n. 59/24 con la quale è stato prorogato il servizio da parte di Vento Mobility S.r.l. dal 01.09.2024 al 31.08.2026 ed aumentata la flotta di monopattini al limite massimo ammissibile di 250 dispositivi, dando atto che Bit Mobility s.r.l. con nota pervenuta in data 15.02.2024 ns. prot. n. 53817, ha comunicato formale rinuncia all'erogazione del servizio, rinuncia di cui l'amministrazione comunale ha preso atto con nota di data 05.03.2024 prot. n. 75380;

premesso che:

- il contratto con Vento Mobility S.r.l. d.d. 16.03.2023 rep. n. 362, e nello specifico il punto 7.8 del Capitolato di gara facente parte del contratto, prevede che “Il servizio deve garantire la piena interoperabilità con le piattaforme di gestione dei dati e dei servizi di mobilità del Comune di Trento, consentendo l'accesso ai dati in tempo reale tramite protocolli di interazione aperti e basati su standard. La soluzione deve permettere l'accesso ai dati (aggregati o puntuali) tramite l'utilizzo del protocollo REST / JSON (la compatibilità con il protocollo Sensor Things API sarà considerata favorevolmente) o tramite il protocollo MQTT.”;
- l'art. 17 “Trattamento dei dati personali” del medesimo contratto indica genericamente che “Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 (“Codice Privacy”) e del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 101 del 10/08/2018, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della

presente Convenzione. In ogni caso il Comune nell'esecuzione della Convenzione si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy consultabile sul sito internet del Comune di Trento”, senza specifica ulteriore sul tema del trattamento dei dati personali nell’attività di trasmissione/ricezione dei dati utili al monitoraggio del servizio;

- le Linee guida europee per lo sviluppo e l’attuazione del piano urbano della mobilità sostenibile (ELTIS, Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan - 2nd edition ottobre 2019) rimarcano peraltro l’importanza di concludere accordi di condivisione dei dati (Data Sharing Agreement) necessari allo svolgimento della propria analisi con i titolari, nel rispetto della legge sulla privacy e di rendere anonime eventuali informazioni personali. La creazione di un processo di raccolta e condivisione dei dati va concertato, affinché tutti i titolari coinvolti possano basarsi su un unico corpus di informazioni comune, quale appunto una piattaforma di condivisione sicura dei dati;

preso atto che, in relazione alla realizzazione della piattaforma dati comunale per la mobilità (“smart control room”) a cura del Progetto Gestione Integrata Dati Mobilità del Servizio Opere e urbanizzazione primaria in stretta collaborazione con il Servizio Innovazione e Transizione digitale, è stata elaborato il documento “Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati relativa al trattamento T-23-004 – Trattamento gestione integrata dati mobilità” (DPIA) completa di analisi del rischio ai sensi dell’art. 35 del Regolamento europeo 679/2016. La valutazione, che comprende fra i vari gruppi di dati di interesse per l’amministrazione anche quelli relativi alla “mobilità leggera” (tra cui i monopattini in sharing), è stata elaborata dal predetto Progetto Gestione Integrata Dati Mobilità in collaborazione con la Segreteria Generale e trasmessa con nota d.d. 04.10.2024 prot. n. 364625;

ritenuto ora necessario, per le motivazioni sopra citate, a seguito di confronto con la Segreteria generale e il Servizio Innovazione e transizione digitale e con la Società Vento Mobility S.r.l. regolare i rapporti tra Comune di Trento e la Società attraverso la stipula di specifico Data Sharing Agreement;

ritenuto di approvare lo schema di accordo di condivisione dei dati denominato “The data sharing agreement”, che disciplina i rapporti con la società Vento Mobility S.r.l., formalizzando la stipulazione mediante scambio di corrispondenza;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Decreto sindacale di data 29.12.2023 prot. n. 452112 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 14.10.2024 prot. 374281;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di accordo di condivisione dei dati denominato “The data sharing agreement”, che disciplina i rapporti con la società Vento Mobility S.r.l., allegato n. 1 che, firmato dal sottoscritto, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione dell'accordo mediante scambio di corrispondenza;
3. di indicare il sottoscritto quale responsabile della gestione dell'accordo, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione del relativo accordo.

Allegati in formato elettronico
allegato 1) schema di accordo

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 18/10/24



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 41	di data 18/10/24

Oggetto: REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - LEGGE 160/2019 E S.M. CONVENZIONE 16.03.2023 REP. N. 362. GESTIONE SERVIZIO DI MOBILITA' IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI CONDIVISIONE DEI DATI (DATA SHARING AGREEMENT).

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 28 ottobre 2024